

Codice A1814B

D.D. 26 maggio 2026, n. 1012

Pratica AL-OC-2593. Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di area demaniale ad uso agricolo di mq. 8.165,00, in corrispondenza del fiume Po, in comune di Valmacca (AL). Deposito cauzionale. Accertamento di € 714,00 (Cap.64730/2026) e Impegno di € 714,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196).



ATTO DD 1012/A1814B/2026

DEL 26/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-OC-2593. Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di area demaniale ad uso agricolo di mq. 8.165,00, in corrispondenza del fiume Po, in comune di Valmacca (AL). Deposito cauzionale. Accertamento di € 714,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 714,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196).

Con nota prot. n. 58227 del 31/12/2025, integrata in data 12/05/2026, prot. n. 22138, la Sig.ra Raiteri Marisa, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, avente sede in Balzola (AL), Via Toselli n. 78, P. IVA 01819120062, ha presentato domanda di concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di area demaniale ad uso agricolo (pioppeto) di mq. 8.165,00, in corrispondenza del fiume Po, in Comune di Valmacca (AL).

L'area richiesta ricade internamente in fascia fluviale A del PAI. Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale n. 10/R/2022: "...per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore a 1 ha da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI...", si è ritenuto che la suddetta concessione può essere rilasciata in assenza di un piano di gestione, fatta salva la necessità per il richiedente del rispetto delle prescrizioni e delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al "Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po", riportate nello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ed ha avviato il procedimento e inviato l'avviso di presentazione della domanda all'albo pretorio telematico del comune di Valmacca, con nota prot. n. 4677 del 02/02/2026.

Con nota prot. n. 4683 del 02/02/2026 il medesimo avviso è stato inoltrato al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di eventuali domande concorrenti. Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore domande concorrenti.

Considerato che l'Azienda Agricola Raiteri Marisa ha utilizzato senza titolo l'area per la quale ha chiesto la regolarizzazione, almeno dal 2016 ad oggi, come stabilito dal c. 4 dell'art. 1-bis della l.r.

12/2004, la stessa è tenuta a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone, come quantificato nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, maggiorato del 30% (maggiorazione applicabile dall'entrata in vigore della l.r. n. 7/2020, che ha introdotto l'art. 1-bis di cui sopra), per un importo complessivo di euro 4.185,00 a titolo di indennizzo extracontrattuale per l'occupazione senza titolo.

Ai sensi dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, in caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto si procederà alla riscossione coattiva degli importi.

Acquisito il nulla osta idraulico PI-CAS-AL-1061 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato (di seguito AIPo), pervenuto in data 10/03/2026, ns. prot. n. 12160, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

Acquisito il parere ai sensi del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette del Po, rilasciato dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, pervenuto in data 19/05/2026, ns. prot. n. 23277, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2026, entro trenta giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 357,00 (trecentocinquantasette/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

In data 11/05/2026, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari a € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associate all'accertamento contabile 519/2026 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) deve corrispondere l'importo totale di Euro 5.256,00 (cinquemiladuecentocinquantasei/00), di cui:

- Euro 714,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 357,00 dovuti a titolo di canone demaniale dell'anno in corso;
- Euro 4.185,00 a titolo di indennizzi pregressi dal 2016 al 2025.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 714,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) – Partita Iva 01819120062 - la somma di Euro 714,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 357,00, dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (codice ben. n. 128705).

L'importo di Euro 4.185,00 dovuto dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196), a titolo di indennizzi pregressi, sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (codice ben. n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

- una lista di carico di complessivi Euro 1.071,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) a titolo di deposito cauzionale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione e di canone dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- una lista di carico pari a Euro 4.185,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) a titolo di indennizzi pregressi (annualità dal 2016 al 2025), a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) verranno inviati due avvisi di pagamento contenenti un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale è avvenuto oltre i termini istruttori previsti, per le verifiche tecniche connesse al rilascio del parere ai sensi del Piano d'Area del Sistema delle aree protette del Po.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni

normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- DGR 12-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e successive modificazioni;
- DGR 1-2209/2026/XII Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Raiteri Marisa, avente sede in Balzola (AL), Via Toselli, n. 78, P. IVA 01819120062, l'occupazione in sanatoria dell'area demaniale per utilizzo pertinenza idrica ad uso agricolo di mq. 8.165,00, in corrispondenza del fiume Po, in comune di Valmacca (AL), subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare:

- nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta PI-CAS-AL-1061 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato pervenuto in data 10/03/2026, ns. prot. n. 12160, allegato alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale;

- nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ai sensi del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette del Po, rilasciato dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, pervenuto in data 19/05/2026, ns. prot. n. 23277, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere il canone dell'anno in corso, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
- di stabilire:
- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o il mancato versamento della cauzione e del canone dell'anno in corso entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - che il canone annuo, fissato in € 357,00, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;
- di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che l'importo di Euro 357,00 (trecentocinquantasette/00) dovuto dall'azienda Agricola Raiteri Marisa a titolo di canone dell'anno in corso sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);
- di accertare l'importo di Euro 714,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196) – Partita Iva 01819120062 - la somma di Euro 714,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;
- di dare atto che l'importo di Euro 357,00 (trecentocinquantasette/00) dovuto dall'azienda Agricola Raiteri Marisa a titolo di canone dell'anno in corso sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026;
- di dare atto che l'importo di Euro 4.185,00 dovuto dall'Azienda Agricola Raiteri Marisa (codice soggetto 397196), a titolo di indennizzi pregressi, sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);
- di dare atto che l'importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale spese di istruttoria è stato introitato sul Capitolo 31225 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Grazia Pastorini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_disciplinare_AL-OC-2593.pdf



2. PI-CAS-AL-1061_CONCESSIONE_DEMANIALE_RAITERI_MARISA.pdf



3. Parere_concessione_Raiteri_Valmacca.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Schema di Disciplinare di Concessione

in sanatoria per utilizzo di area demaniale ad uso agricolo di mq. 8.165,00, in corrispondenza del Fiume Po, in comune di Valmacca (AL)

Corso d'acqua: Fiume Po
Comune di: Valmacca (AL)
Pratica: AL-OC-2593

rilasciato a

Azienda Agricola Raiteri Marisa, avente sede in Balzola (AL), Via Toselli n. 78, P.I. 01819120062

contenente

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di area demaniale ad uso agricolo di mq. 8.165,00, in corrispondenza del Fiume Po, in comune di Valmacca (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto:

- delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciata con D.D. n..... del.....,
- delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta idraulico PI-CAS-AL-1061, rilasciato dall'AIPo, Ufficio operativo di Casale Monferrato (AL) con nota prot. n. 12160 del 10/03/2026,
- delle prescrizioni contenute nel parere ai sensi del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette del Po, rilasciato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con nota prot. n. 23277 del 19/05/2026,
- delle prescrizioni e delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al “Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po”, di seguito riportate:

- “Non possono essere eseguiti interventi di concimazione nell'area oggetto di intervento, data la rilevanza dei problemi di eutrofizzazione delle acque, legati all'inquinamento diffuso, né con

fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica, salvo eventuale concimazione localizzata, all'impianto.

- *Non possono essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell'impatto indotto sul biosistema; sono ammessi pertanto, ad esempio, interventi di diserbo meccanico.*
- *Non possono essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.*
- *Inserire almeno un corridoio interno ogni 300 m di continuità del soprassuolo pioppicolo, a riduzione della monotonia e utilizzabile anche come viabilità multifunzionale, incluso l'uso ricreativo.*
- *Nel pioppeto, lasciare almeno una fascia inerbita ogni cinque per favorire la presenza di fauna selvatica."*

Art.3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art.4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 357,00 (trecentocinquantasette/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6
Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario deve versare cauzione a favore della Regione, una cauzione di importo pari a € 714,00 (settecentoquattordici/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art.9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda Agricola Raiteri Marisa, Via Toselli n. 78 – Balzola (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

*(firmato in digitale)**

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore

*(firmato in digitale)**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.



PROT. n. *

(*riportato nei metadati DoQui)

Class. 6.10.20/02_Pidr/223/2026A/A

Fasc. PI-CAS-AL-1061

Alla Regione Piemonte
Ufficio Territoriale Regionale Alessandria
PEC: *tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it*

E, p.c.:

Raiteri Marisa
c/o Progetto Verde
Studio Agronomico di Fracchia dott. Fabio
PEC: *f.fracchia@epap.conafpec.it*

OGGETTO: (PI-CAS-AL-1061), RICHIESTA DI CONCESSIONE PER UTILIZZO AREA DEMANIALE IN CORRISPONDENZA DEL FIME PO, IN COMUNE DI VALMACCA (AL).

CONCESSIONE DEMANIALE

DITTA RICHIEDENTE: RAITERI MARISA

CORSO D'ACQUA: Fiume PO

COMUNI: VALMACCA (AL)

Con riferimento all'istanza in oggetto, assunta al protocollo AIPo con n. 21725 del 21/07/2025, e trasmissione pec dal competente Ufficio Tecnico Regionale di Alessandria in data 28/01/2026, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di **terreni demaniali non censiti al catasto**, posti in sponda sinistra del fiume Po, e territorialmente ricadenti nel Comune di Valmacca (AL), da destinare ad uso agricolo,

VISTI:

- il T.U. "Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523/1904;
- il P.A.I., le sue Norme Tecniche di Attuazione, in particolare a quanto riportato nell'art. 29 c3 lettera b), nell'art.15 e nell'art.36 e nelle Direttive ad esse allegate;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza dell'**Azienda Agricola Raiteri Marisa**

PREMESSO CHE:

- le superfici oggetto del **Progetto di Gestione**, facente parte della Relazione Tecnica, si inseriscono all'interno della zona golenale del Fiume Po, storicamente interessata da attività agricole, localizzate in sponda idrografica sinistra e ricadente interamente in Regione Piemonte all'interno di aree di pertinenza demaniale, catastalmente non censite, e contigue con i mappali "*frontisti*" come di seguito riportati:

Area richiesta	Comune	Foglio	Mappali "frontisti"
Area Demaniale n.1	VALMAC-CA	2	12-16-18-19-26-27-28-29
	VALMAC-CA	4	9

- la domanda è stata presentata per l'ottenimento della concessione di terreno demaniale per uso agricolo-forestale (Pioppeto);
- le aree in oggetto ricadono in "Fascia fluviale A", così come definita dall'art. 28 comma 1 e soggetta alle disposizioni dell'art. 29 delle NTA del P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico) e nella ZPS 1180028 – fiume Po esterno al Parco del Po Piemontese;

CONSIDERATO CHE:

- il tratto fluviale del Fiume Po oggetto dell'istanza fa parte del reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Deliberazioni n. 11 del 21/06/2012 e n. 12 del 21/06/2012 del Comitato di Indirizzo di questa Agenzia);

TENUTO CONTO CHE:

con la **richiesta di ottenimento** il Concessionario ha manifestato la volontà di:

- anettere ai terreni già in conduzione quelli facenti parte della richiesta di concessione, accorpandoli anche in termini di coltivazione;
- limitare, in modo specifico, la diffusione della *Reynoutria Japonica* attraverso la costituzione di Fasce inerbite/arborate;

Sull'area demaniale interessata dal **Progetto di Gestione** non sono in alcun modo previste lavorazioni che possano alterare l'assetto morfologico, idraulico né è prevista la realizzazione di infrastrutture o impianti in grado di alterare lo stato dei luoghi, ma solo attività agroforestali, distanti oltre 10 m dalla sponda, come previsto dalla normativa, e che gli interventi e gli obiettivi possono conciliarsi con il buon regime idraulico fluviale del Fiume Po.

Per quanto sopra premesso e considerato,

questa Agenzia, ai sensi del T.U. n. 523/1904 e per quanto di competenza ai soli fini idraulici, esprime il NULLA OSTA IDRAULICO, necessario per l'utilizzo in concessione dei terreni demaniali nel Comune di Valmacca (AL), così come riportato negli elaborati del Progetto di Gestione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) è obbligatorio mantenere e garantire il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante futuri eventi di piena;
- 2) è obbligatorio, a seguito di eventi di piena con interessamento delle aree golenali e delle sponde, che il Concessionario intervenga nelle aree perifluviali in maniera efficace per rimuovere il materiale legnoso divelto, fluitato o bloccato lungo le sponde/argini, per eliminare, con taglio e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (sradicamento, irreversibile compromissione della stabilità), tutte le cause che potrebbero determinare una grave situazione di ostacolo o pericolo per il libero deflusso delle acque;
- 3) è obbligatorio predisporre un programma di iniziative e attività (con relativo calendario) per ottimizzare le azioni atte al contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoutria japonica*, ecc.), coordinando, in un'ottica di collaborazione/sinergia, gli eventuali trattamenti agro-forestali contemporaneamente alle operazio-

ni di sfalcio delle arginature annualmente programmate da questa Agenzia;

- 4) è obbligatorio, per le tutte attività annuali che prevedano attività extra forestali con possibile formazione di cantieri, comunicare all'Ufficio AIPO di Casale Monferrato le date di inizio e fine lavori e le modalità d'accesso ed uso delle aree che dovrà avvenire sotto la responsabilità e sorveglianza continua del Concessionario e della Ditta esecutrice;
- 5) è obbligatorio adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree forestali previste, in relazione al possibile pericolo per l'innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio idrometrico ed alle necessarie misure per eventuali emergenze della Protezione Civile e consultando autonomamente i siti web di monitoraggio idrografico;
- 6) in caso di danni causati dalle piene dei corsi d'acqua o subiti per esondazione delle aree golenali ed erosione delle sponde, non potranno essere richiesti a questa Agenzia indennizzi o ristori per eventuali ripristini delle aree;

Ogni modifica al **Progetto di Gestione**, o a quanto compreso nella Relazione Tecnica, autorizzato da questa Agenzia o l'esecuzione di opere difformi alle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo all'avvio di una procedura di decadenza e/o revoca della Concessione con semplice e motivato atto amministrativo.

Questa Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza agli obblighi imposti dal presente parere al Concessionario.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato prescindendo da ogni altro parere od autorizzazioni che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, restando esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine all'intervento in questione, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del concessionario e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato, non esclusi quelli provocati dagli eventi di piena.

Il presente Nulla Osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Per eventuali comunicazioni utilizzare l'indirizzo PEC: protocollo@cert.agenziapo.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca FRANZI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Referente: Ing. B. Vittoria

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC: ufficio-casale@cert.agenziapo.it)



Aree protette
Po piemontese



data del protocollo informatizzato
Rif. prot. n. 541/2026 e 2433/2026

Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

e, p.c.

Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Raiteri Marisa
Via Toselli 78
15031 Balzola (AL)
C/O Progetto Verde
Studio Agronomico di Fracchia dott. Fabio
Alessandria
f.fracchia@epap.conafpec.it

Oggetto: **Pratica AL-OC-2593- Raiteri Marisa – Richiesta Concessione per utilizzo area demaniale in corrispondenza del fiume Po, in comune di Valmacca (AL).
Parere ai sensi del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette del Po.**

Vista la comunicazione pervenuta il 2/2/26 ns. prot. 541/2026 da parte del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;

Considerati i contenuti della RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA elaborata dallo Studio agronomico di Fracchia Dott. Fabio che prevede la coltivazione di un pioppeto specializzato con un utilizzo contenuto di fitofarmaci;

Verificati i contenuti del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette del Po (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995) di seguito riportati:

- l'appezzamento in concessione ricade all'interno della **Fascia di pertinenza fluviale (FPF)** e nel dettaglio nella **zona 64A3**, definita come "zone di prevalente interesse agricolo, con forti limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli, all'attività o all'inondabilità o alla pressione urbana, con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore;
- per tale zona le Norme di attuazione del suddetto piano prevedono, al comma 2d dell'art. 2.5., l'attuazione di misure volte ad incrementare la naturalità delle aree coltivate con l'inserimento di elementi quali siepi, stagni, alberi isolati [...]

- Inoltre, relativamente alla categoria normativa (art. 1.6), che disciplina l'agricoltura in aree intercluse, non integrata in corpi aziendali comprese pioppicoltura e arboricoltura da legno (U3.2), gli interventi sono sempre consentiti, purché la gestione dei terreni sia finalizzata a ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, attraverso un ventaglio di scelte che riguardano le tecniche colturali adottate.

Viste inoltre le Linee Guida dell'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI, e, in particolare le prescrizioni al punto 3 degli indirizzi tecnici, (tabella 1) che prevedono, per il pioppeto una percentuale massima di superficie coltivabile pari al 75% e la realizzazione di contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostruzione delle componenti naturali tipiche della regione fluviale per la restante superficie.

Si esprime **parere favorevole** alla richiesta alla condizione che il 25% dell'area richiesta in concessione, pari ad una superficie di 2.041 mq, sia destinata alla ricostruzione delle componenti naturali tipiche della regione fluviale, e, in particolare, per il contesto territoriale in oggetto, alla formazione di un'area boscata naturaliforme costituita da alberi e arbusti autoctoni. La localizzazione della stessa e le modalità di piantagione e conduzione siano concordate con L'Ente-Parco scrivente.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Direttrice

Emanuela Sarzotti

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Funzionario referente: Luca Cristaldi (cell. 3358001568)
e-mail: luca.cristaldi@parcopopiemontese.it

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Sede legale - Via Alessandria, 2 - 10090 CASTAGNETO PO (TO) - tel. 0114326550

Sedi operative - Corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere) - 10024 MONCALIERI (TO) - tel. 0114326520

Viale Lungo Po Gramsci, 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - tel. 0142457861

Codice Fiscale 95000120063 - PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it

Sito internet www.parcopopiemontese.it